



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
“Ardito Desio”**

**REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
“*Ardito Desio*”**

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 24/03/2015



INDICE

TITOLO I – RIFERIMENTI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO.....	3
Articolo 1 – Riferimenti istituzionali.....	3
Articolo 2 – Attività del Dipartimento.....	3
Articolo 3 – Principi ispiratori.....	5
Articolo 4 – Organico del Dipartimento.....	5
Articolo 5 – Biblioteca d’area di Scienze della Terra “A. Desio”.....	6
Articolo 6 – Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Scienze e Tecnologie.....	6
Articolo 7 – Autonomia gestionale del Dipartimento.....	6
Articolo 8 – Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività.....	7
Articolo 9 – Modalità e sedi di svolgimento delle attività.....	7
Articolo 10 –Nucleo di Valutazione Dipartimentale, Nucleo Laboratori e Strutture, Commissioni...	8
Articolo 11 – Norme di funzionamento del Dipartimento.....	8
TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO.....	10
Articolo 12 – Organi del Dipartimento.....	10
Articolo 13 – Il Direttore di Dipartimento.....	10
Articolo 14 – Il Consiglio di Dipartimento.....	11
Articolo 15 – La Giunta di Dipartimento.....	13
TITOLO III – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	16
Articolo 16 – Collegi didattici dipartimentali.....	16
Articolo 17 – Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali.....	16
Articolo 18 – Commissione paritetica studenti-docenti di Scienze della Terra.....	17
Articolo 19 – Commissione paritetica studenti-docenti del Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali.....	18
Articolo 20 – Norme finali.....	19



TITOLO I

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Riferimenti istituzionali

Il presente Regolamento determina, in conformità alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento generale dell’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti indicato con la sigla RGA) e ai pertinenti Regolamenti d’Ateneo, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo, le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, istituito con decreto rettorale n. 0278458 del 27/04/2012, con la denominazione in inglese Department of Earth Sciences, e d’ora in avanti indicato con l’acronimo DST. D’ora in avanti viene altresì usato l’acronimo SdT in vece di “Scienze della Terra”. Il sito web istituzionale del Dipartimento è consultabile all’URL <http://www.dipterra.unimi.it/>.

Articolo 2

Attività del Dipartimento

1. Il DST svolge attività di ricerca, di formazione e di diffusione della cultura scientifica, secondo quanto previsto nei commi seguenti.

2. L’attività di ricerca svolta dal DST si rivolge sia a tematiche di base sia applicative, anche industriali e interdisciplinari, con particolare riguardo alla ricerca in campo ambientale, alle interazioni antropiche e alla conservazione dei beni culturali, nei settori scientifico disciplinari del macrosettore 04/A Geoscienze (GEO/01 Paleontologia e paleoecologia; GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica; GEO/03 Geologia strutturale; GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia; GEO/05 Geologia applicata; GEO/06 Mineralogia; GEO/07 Petrologia e petrografia; GEO/08 Geochimica e vulcanologia; GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali; GEO/10 Geofisica della Terra solida; GEO/11 Geofisica applicata; GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera) e di macrosettori affini (ICAR/06 Topografia e cartografia; ICAR/07 Geotecnica).

3. Il DST intende declinare al proprio interno il concetto di “universitas”, cioè la varietà dei saperi, che nella situazione attuale può essere interpretata compiutamente solo da grandi Atenei come l’Università degli Studi di Milano. In questo quadro di riferimento, le SdT sono accomunate dallo studio del nostro pianeta, ma presentano una grande varietà per quanto riguarda sia le scale spaziali e temporali dello studio di materiali, strutture e processi, sia le tecniche di indagine. Infatti un approccio sistemico e completo per comprendere e controllare le complesse interazioni tra i diversi comparti del sistema Terra richiede l’integrazione tra differenti discipline. In particolare le SdT si caratterizzano per una varietà di approcci, che vanno dall’analisi dei minerali, delle rocce, dei fossili, delle strutture geologiche e delle georisorse condotta sul terreno (ad es., con rilevamento geologico lato sensu, monitoraggio, prove sperimentali in situ), da remoto (ad es., con tecniche di telerilevamento aeree o satellitari) e in laboratorio (ad es., con analisi di microscopia o spettroscopia, prove sperimentali su campioni), allo sviluppo di modelli interpretativi di tipo qualitativo e di



modelli di simulazione fisico-matematici, che permettano di descrivere lo stato e la dinamica del pianeta e quindi di effettuare previsioni sulla evoluzione del sistema Terra. La capacità di sintesi dei diversi metodi di analisi, che caratterizzano le discipline delle SdT, permette di affrontare non solo tematiche di ricerca di base, ma anche problemi applicativi (protezione e valorizzazione dell’ambiente e del territorio; protezione civile, ad esempio, per il controllo e la mitigazione dei rischi sismico, idrogeologico, vulcanico; gestione e protezione delle risorse minerarie, idriche, energetiche) e si riflette quindi sulla rilevanza che le Geoscienze hanno nella società e nel mondo del lavoro.

4. Il DST promuove il trasferimento di conoscenze e tecnologia all’esterno del mondo accademico, anche attraverso il supporto a spin-off.

5. Il DST svolge attività didattica nei corsi di studio universitario di primo e secondo livello, in qualità di:

a) dipartimento referente principale per

- il corso di laurea in Scienze Geologiche (classe L-34) e il corso di laurea magistrale in Scienze della Terra (classe LM-74) gestiti dal Collegio didattico di Scienze della Terra,

- il corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione (classe L-43) e il corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (classe LM-11) nell’ambito del Collegio didattico di Scienze e tecnologie per i beni culturali (nel seguito indicato con l’acronimo STBC);

b) dipartimento referente associato per

- il corso di laurea in Scienze Naturali (classe L-32) e il corso di laurea magistrale in Scienze della Natura (LM-60) gestiti dal Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali.

Modifiche all’elenco precedente potranno essere apportate d’ufficio sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell’Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal RGA.

6. L’attività di formazione svolta dal Dipartimento si articola anche attraverso:

a. la promozione e gestione di corsi di Dottorato di Ricerca e di Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell’Ateneo o in consorzio con Dipartimenti di altri Atenei;

b. la promozione e gestione di corsi post-laurea (Master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione e perfezionamento, corsi di formazione dei futuri docenti delle scuole secondarie inferiori e superiori);

c. attività di formazione permanente e ricorrente.

7. Il DST promuove la diffusione della cultura scientifica nella società ad ogni livello, in collaborazione con le strutture dell’Ateneo, attraverso:

a. la Biblioteca d’Area di Scienze della Terra “Ardito Desio”;

b. attività editoriali promosse in proprio dal DST, o a cui lo stesso contribuisce, ad esempio attraverso la partecipazione dei propri docenti a Editorial Board di riviste scientifiche e la direzione della Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (RIPS);

c. l’organizzazione di cicli di conferenze rivolte sia all’ambiente accademico sia ad un ampio pubblico;

d. la gestione di collezioni e la promozione di esibizioni e attività museali;

e. l’attività di orientamento a favore degli studenti delle scuole secondarie superiori;

f. il sito web del DST e altre forme di comunicazione multimediale e telematica;

g. la partecipazione dei propri docenti ad organismi e commissioni di Enti in ambiti territoriali cittadino, regionale, nazionale e internazionale, con le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti in vigore;



- h. la collaborazione con gli ordini professionali, le parti sociali, le associazioni di categoria, e altri Enti.

Articolo 3

Principi ispiratori

1. Il DST, compatibilmente con le risorse (personale, finanziamenti, spazi, infrastrutture) messe a disposizione dall’Ateneo (art. 36, commi 5 e 6 dello Statuto), assicura ai singoli professori, ricercatori, studenti e collaboratori, l’accesso ai finanziamenti e l’utilizzo di spazi, di infrastrutture e di strumentazione.

2. Il DST promuove, motiva, coinvolge e valorizza le capacità, il merito e l’impegno dei giovani studiosi, sostenendone le attività e l’indipendenza scientifica, come previsto dall’art. 2, comma 3 dello Statuto.

3. Il DST si impegna ad assicurare un equilibrato sviluppo e valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari dell’area di Scienze della Terra e comunque dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.

4. Il DST si impegna a garantire la dignità della persona nel contesto lavorativo, promuovendo azioni che rimuovano le disuguaglianze, prevenendo le discriminazioni, migliorino le condizioni ambientali e di svolgimento delle attività.

5. Il DST si impegna a valutare le proprie attività di ricerca, didattiche e di servizio, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e le Commissioni paritetiche studenti-docenti dei corsi di studio di cui il DST è referente, utilizzando il Nucleo di Valutazione Dipartimentale, previsto dall’articolo 19, comma 4.

6. Il DST si impegna a garantire ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento adeguati strumenti di comunicazione e il loro coinvolgimento in momenti istituzionali di presentazione dei corsi di studio, con un trattamento paritario delle diverse liste di rappresentanza studentesca.

Articolo 4

Organico del Dipartimento

1. L’organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all’atto della costituzione. Entrano a far parte dell’organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell’Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato, nel rispetto delle disposizioni dell’Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all’organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell’ambiente di lavoro. Il Dipartimento



promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l’Amministrazione dell’Ateneo. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell’ambito di specifiche iniziative di orientamento. L’accesso e l’utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all’approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Articolo 5

Biblioteca d’area di Scienze della Terra “A. Desio”

1. Il DST è struttura scientifica e didattica di riferimento della Biblioteca d’area di Scienze della Terra “Ardito Desio” ed esercita tale funzione attraverso la rappresentanza del proprio personale docente in seno al Consiglio d’indirizzo, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto.
2. Il DST segue e cura, per quanto di propria competenza, la gestione amministrativa della Biblioteca d’area di Scienze della Terra, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti d’Ateneo.

Articolo 6

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Scienze e Tecnologie

1. In applicazione dell’art. 40 dello Statuto, il Dipartimento di SdT è raccordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul Regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell’art. 23, comma 1 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.
3. Ai sensi dell’art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di SdT delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell’ambito delle competenze definite dal Regolamento della Facoltà stessa e di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà.



Articolo 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal RGA e dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. La Segreteria Amministrativa del Dipartimento, che ha sede in via Mangiagalli, 34, è diretta dal Responsabile Amministrativo, che coordina il personale addetto all'Amministrazione e risponde direttamente al Direttore del Dipartimento.

Articolo 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il Dipartimento si avvale dei professori e dei ricercatori, anche a tempo determinato, ad esso afferenti.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art.36, comma 1 dello Statuto e dall'art. 13, comma 2 del RGA. Il PTA collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, lettori di scambio (se applicabile), borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, visiting scientists e visiting professors. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Articolo 9

Modalità e sedi di svolgimento delle attività

1. Il DST utilizza per le proprie attività didattiche, di ricerca e di promozione scientifica e culturale, gli spazi messi a disposizione dagli organi di governo dell'Ateneo, in particolare gli uffici e i laboratori ubicati nei tre edifici separati di:
via Mangiagalli, 34;
via Botticelli, 23;
via Cicognara, 7, dove operano i gruppi di ricerca in geofisica, in attesa del trasferimento in spazi idonei, che permettano una gestione delle attività dipartimentali unitaria e più efficace. Per quanto di competenza del presente Regolamento, con il termine Struttura s'intende l'insieme di ciascun edificio, dei laboratori e delle attrezzature che sono ivi ubicati.



2. Poiché il DST è attualmente disposto in tre edifici separati, al fine di gestire in modo razionale le Strutture e per garantire una migliore qualità del lavoro del personale, il Direttore di Dipartimento è coadiuvato nella gestione logistica e amministrativa da tre Responsabili di Struttura. Ciascun Responsabile di Struttura è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e Ricercatori di ruolo su proposta del personale docente e tecnico-amministrativo che opera prevalentemente nel rispettivo edificio. Rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato ed è immediatamente rinominabile alla scadenza del proprio mandato solo una volta.

3. Le attività del DST si svolgono anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell’Ateneo, con Atenei nazionali e internazionali, istituti di ricerca e formazione, con aziende, ecc., ad esempio promuovendo la partecipazione a centri e consorzi di ricerca.

4. Nell’ambito degli accordi di collaborazione stipulati, il DST può utilizzare locali esterni, dove può operare personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento, a seguito di convenzioni che garantiscano la sostenibilità economica e organizzativa dell’iniziativa, nonché le coperture assicurative opportune.¹

5. Il DST può ospitare, nei locali assegnati dall’Ateneo, personale e attrezzature di Istituzioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, secondo modalità regolate da apposite convenzioni.

6. Un elenco delle sedi presso cui opera il DST e delle collaborazioni scientifiche attive viene stilato e aggiornato dalla Segreteria amministrativa e messo a disposizione degli interessati presso la Direzione e attraverso i canali di comunicazione telematica del DST.

Articolo 10

Nucleo di Valutazione Dipartimentale, Nucleo Laboratori e Strutture, Commissioni

1. Il DST si dota di un Nucleo di Valutazione Dipartimentale (NVD), ai fini di adottare procedure di autovalutazione dell’attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall’ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 36, comma 1, ultimo capoverso dello Statuto.

2. Il DST si dota di un Nucleo Laboratori e Strutture (NLS) al fine di coadiuvare il Direttore nell’individuazione degli interventi necessari ad assicurare il funzionamento delle Strutture di cui all’articolo 9, comma 1.

3. Il Consiglio di Dipartimento istituisce commissioni, con compiti istruttori e prerogative conformi a quanto previsto dal RGA, e nuclei, con compiti funzionali in merito ad aspetti attinenti specifici problemi ed attività del DST.

4. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del NVD, del NLS e delle commissioni sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’istituzione dei medesimi, garantendo il rispetto dei principi riportati all’articolo 3. Sono membri di diritto del NLS i Responsabili di Struttura e il Responsabile Amministrativo.

Articolo 11

¹ Le strutture esterne attive al momento dell’approvazione del presente regolamento sono la Stazione Valchiavenna per lo Studio dell’Ambiente Alpino (Chiavenna, SO) e il Centro interuniversitario di Magnetismo Naturale (Paveragno, CN).



Norme di funzionamento del Dipartimento

1. Tutti i componenti eletti o nominati nelle commissioni o nuclei del DST decadono al termine del mandato del Direttore. I componenti eletti sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del proprio mandato solo una volta.

2. Tutti i responsabili devono depositare presso la Segreteria Amministrativa copia dei progetti di ricerca e delle domande di finanziamento presentate a qualsiasi titolo. I responsabili di attività di ricerca commissionate, finanziate e amministrare da altri Enti devono comunicare alla Segreteria Amministrativa l'entità dei finanziamenti ottenuti per l'approvazione in Consiglio di Dipartimento.

3. I titolari di fondi con assegnazione specifica, amministrati dal Dipartimento, fatta salva l'autonomia di gestione, devono fornire alla Segreteria Amministrativa tutti i giustificativi delle spese sostenute e i documenti necessari all'emissione dei mandati di pagamento, che vanno sottoposti al visto del Direttore di Dipartimento.

4. Al fine della predisposizione della Relazione annuale, tutti i Professori e Ricercatori devono aggiornare l'elenco delle pubblicazioni uscite nell'anno e i titoli delle presentazioni a congressi con le modalità previste dall'Ateneo; devono inoltre fornire alla Segreteria Amministrativa i dati relativi a organizzazione di congressi/convegni, alle cariche ricoperte (accademiche, in organismi nazionali e internazionali, in comitati di redazione di riviste nazionali e internazionali), nonché il numero di revisioni di proposte di ricerca nazionali e internazionali.

5. Il Dipartimento cura l'amministrazione della Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (RIPS), di proprietà dell'Università degli Studi di Milano, il cui direttore è designato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento, tra i Professori afferenti al DST.



TITOLO II

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 12

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell’art. 38, comma 1 dello Statuto, sono organi del DST: il Direttore, il Consiglio e la Giunta del Dipartimento.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 39, comma 6 dello Statuto, presso il DST è istituita la Commissione Paritetica di SdT, di cui al successivo articolo 18.

Articolo 13

Il Direttore di Dipartimento

1. In conformità allo Statuto (art. 38, comma 5), il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell’anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell’ambito di sua competenza sull’osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, attuandone lo spirito in conformità con le caratteristiche specifiche delle Scienze della Terra.
2. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto, come indicato nel comma 3. Ai sensi dell’art. 2, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 63, comma 3 dello Statuto, l’elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L’elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto



al voto. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi dell'art. 63, comma 4 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, ultimo capoverso dello Statuto, entro 30 giorni dalla elezione del Direttore, il Vicedirettore viene nominato, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e Ricercatori di ruolo. Il Vicedirettore resta in carica fino al termine del mandato del Direttore.

5. Il Vicedirettore coadiuva e supplisce per la gestione ordinaria il Direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 14

Il Consiglio di Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Fanno parte del Consiglio (art. 38, comma 2 dello Statuto, come integrato dall'art. 13, comma 8 del RGA) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, secondo quanto previsto all'art. 38, comma 3 dello Statuto; il responsabile amministrativo; il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento; una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo pari alla media, arrotondata per eccesso, tra il 20% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio; una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, pari al 4% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio e comunque in numero non inferiore a 2; una rappresentanza unitaria degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, pari al 4% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio e comunque in numero non inferiore a 2. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto, come integrato dall'art. 26, comma 12 del RGA, il Direttore responsabile della Biblioteca d'Area di SdT fa parte con diritto di voto del Consiglio di Dipartimento, limitatamente agli argomenti che attengono all'organizzazione e al funzionamento della Biblioteca.

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile amministrativo. A norma dell'art. 62, comma 1 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere. A norma dell'art. 62, comma 2 dello Statuto, la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.



In caso di parità si tiene conto dell’anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell’anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa del Dipartimento.

4. I rappresentanti degli assegnisti e i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi sono eletti tra e dagli assegnisti e tra e dai dottorandi e specializzandi attribuiti a DST in due collegi elettorali distinti. L’elezione avviene con le medesime modalità previste per il personale tecnico-amministrativo descritte nel precedente comma 3.

5. La durata del mandato delle rappresentanze elettive è di 3 anni (art. 64, comma 2 dello Statuto); i rappresentanti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (art. 13, comma 11 del RGA). In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni (art. 64, comma 3 dello Statuto).

6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore in seduta ordinaria secondo le scadenze amministrative, di norma mensilmente, e ogni qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di sei volte all’anno. Le convocazioni delle sedute ordinarie devono essere inviate almeno una settimana prima della data fissata per la seduta, anche per via telematica. Il Consiglio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, con preavviso minimo di due giorni, dal Direttore in situazioni di particolare urgenza. Il Consiglio viene altresì convocato in seduta straordinaria quando la maggioranza della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio ne faccia formale richiesta, specificando gli argomenti da trattare; in tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

7. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 26 del RGA, per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso dell’art. 38, comma 3 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

9. Ai sensi dell’art. 38, comma 4 dello Statuto, nell’ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.

10. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell’interessato, dandone registrazione nel verbale.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 28 del RGA, per l’assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo, è richiesta l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l’assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

12. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità di professori e ricercatori da e verso il Dipartimento in sedute riservate alla partecipazione dei docenti e con limitazione di fascia,



corrispondente a quella del docente che chiede la mobilità e a quella o quelle superiori. Perché il Consiglio possa deliberare è necessario che alla seduta intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto; la deliberazione è assunta con la medesima maggioranza.

13. Ai sensi dell’art. 13, comma 30 del RGA, le votazioni delle delibere in Consiglio di Dipartimento avvengono, di norma, per alzata di mano. Fanno eccezione quelle riguardanti la destinazione di nuovi posti di professore o ricercatore, che possono svolgersi a scrutinio segreto, se richiesto da un terzo degli aventi diritto al voto presenti.

14. Funge da Segretario del Consiglio di Dipartimento un Professore di ruolo o il Responsabile Amministrativo nelle sedute plenarie, un Professore di ruolo nelle sedute riservate.

15. Delle sedute del Consiglio di Dipartimento è redatto verbale firmato dal Direttore e dal Segretario. Ai sensi dell’art. 13, comma 37 del RGA, i verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva. I verbali vengono pubblicati, nel rispetto dei vincoli di privacy, sul sito intranet del Dipartimento e sono consultabili attraverso un accesso riservato a tutto il personale del Dipartimento.

16. Il materiale informativo riguardante gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio del Dipartimento viene messo a disposizione a cura della Segreteria amministrativa, per la consultazione da parte di tutti i membri del Consiglio stesso, se possibile anche con modalità telematiche.

17. In casi di eccezionale urgenza e nell’impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, assieme al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 15

La Giunta di Dipartimento

1. Ai sensi dell’art. 38, comma 6 dello Statuto, la Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore nelle sue attività, sentiti, se necessario, i Presidenti delle Commissioni interessate di cui all’articolo 9: predispone una proposta annuale di budget preventivo, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; predispone una proposta per la ripartizione e modalità d’uso delle risorse assegnate, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; formula piani d’impiego di risorse al fine del potenziamento della struttura, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; formula pareri in materia di progetti di rilevanza per il Dipartimento; formula richieste per posizioni di personale tecnico-amministrativo, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; esercita attività continua di controllo sull’uso del budget dipartimentale e relaziona, di norma semestralmente, al Consiglio di Dipartimento, a cui può proporre interventi specifici.

2. Ai sensi dell’art. 38, comma 6, secondo capoverso dello Statuto, fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile Amministrativo. Ne fanno inoltre parte, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento: i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti a



DST; un membro designato dal Consiglio di Dipartimento tra i membri di DST che siano Coordinatori di Corso di Dottorato o Direttori di Scuole di Dottorato rispetto a cui il Dipartimento sia referente; quattro professori o ricercatori, ciascuno dei quali eletto tra e dai docenti del DST afferenti a un settore concorsuale del macrosettore Geoscienze; un professore associato e un ricercatore eletti secondo i collegi di fascia; un eletto dal personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti eletti non possono essere afferenti allo stesso SSD dei membri di diritto. Per l'elezione dei quattro rappresentanti dei settori concorsuali, i professori e ricercatori afferenti al DST incardinati su SSD esterni al macrosettore Geoscienze possono scegliere, in base all'affinità scientifica, il settore concorsuale per il quale esercitare il diritto di voto attivo e passivo.

3. La Giunta si costituisce, per la sua parte elettiva, entro trenta giorni dall'elezione del Direttore e rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato. I membri eletti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (art. 13 comma 11 del RGA). In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni (art. 64 comma 3 dello Statuto).

4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risulta eletti chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

5. L'elezione dei rappresentanti del personale docente è convocata dal Direttore del Dipartimento e avviene a scrutinio segreto, costituendo un apposito seggio a cura della segreteria amministrativa del Dipartimento, che predispone gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, le schede e le urne, differenziati per i sei collegi elettorali corrispondenti a ciascun rappresentante da eleggere, ovvero uno per ciascun settore concorsuale del macrosettore Geoscienze, uno per i professori associati e uno per i ricercatori, secondo quanto previsto al comma 2. Ogni elettore può esprimere un'unica preferenza per l'elezione di ciascun rappresentante per la quale goda dell'elettorato attivo. La votazione di ciascun rappresentante è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Al termine delle votazioni si procede allo spoglio delle schede votate, separatamente per ciascun collegio elettorale, predisponendo i risultati relativi. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti in ciascun collegio. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Direttore del Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

6. La Giunta è convocata dal Direttore di Dipartimento quando ne ravvisi la necessità, generalmente prima delle sedute ordinarie del Consiglio di Dipartimento, o quando almeno tre membri della Giunta ne facciano richiesta.

7. Delle sedute della Giunta è redatto verbale firmato dal Direttore e dal Responsabile amministrativo o da un membro della Giunta incaricato.



TITOLO III

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 16

Collegi didattici dipartimentali

1. Il DST partecipa ai Collegi didattici di cui all'articolo 2, comma 5, secondo le modalità definite dallo Statuto per la gestione collegiale delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico per i quali il Dipartimento è referente principale, responsabile o associato.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di SdT delibera i compiti delegati ai Collegi didattici di SdT e STBC, nell'ambito delle attività pertinenti le competenze didattiche e di gestione dei corsi di studio di cui il DST è referente principale.

3. Il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica e i professori a contratto possono partecipare alle sedute dei Collegi didattici di SdT e STBC, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 5 dello Statuto.

4. I Collegi didattici di SdT e STBC possono nominare, su proposta del proprio Presidente, un vicepresidente tra i Professori e Ricercatori di ruolo, che coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e che resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

5. Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del RGA, i verbali delle sedute dei Collegi didattici di SdT e STBC, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente e da questo trasmessi in copia al Direttore del DST, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Articolo 17

Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di SdT delibera, di concerto con il Dipartimento di Bioscienze, i compiti delegati al Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali (nel seguito indicate con l'acronimo SN), nell'ambito delle attività pertinenti le competenze didattiche e di gestione dei corsi di studio riferiti a tale Collegio:

- il corso di laurea in Scienze Naturali (classe L-32);
- il corso di laurea magistrale in Scienze della Natura (LM-60).

2. Il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica e i professori a contratto possono partecipare alle sedute del Collegio didattico interdipartimentale di SN, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai



quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, comma 5 dello Statuto.

3. Il Collegio didattico interdipartimentale di SN nomina, su proposta del Presidente, un vicepresidente tra i Professori e i Ricercatori di ruolo, che coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e che resta in carica fino al termine del mandato del Presidente. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono, di norma, appartenere allo stesso Dipartimento.

4. Ai sensi dell’art. 15, commi 8 e 11 del RGA, i verbali delle sedute del Collegio didattico interdipartimentale di SN, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti associati e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell’Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Articolo 18

Commissione paritetica studenti-docenti di Scienze della Terra

1. Ai sensi dell’art. 39, comma 6 dello Statuto, è costituita la Commissione paritetica studenti-docenti per i Corsi di Studio di cui DST è referente principale.

2. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti per i corsi di studio di cui DST è referente principale, in numero non inferiore a quattro e non superiore al doppio del numero dei medesimi corsi di studio, e da una pari componente di docenti.

3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, con esclusione degli studenti, su proposta formulata concordemente da Direttore, vice-Direttore e Presidenti dei Collegi Didattici, in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile, la copertura di diversi ambiti disciplinari e la partecipazione di docenti di fasce diverse.

4. Gli studenti membri della Commissione paritetica sono eletti da e tra i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, in collegi elettorali distinti per corso di studio, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di tutti i corsi di studio. Risultano eletti gli studenti che ottengono il maggiore quoziente tra i voti ottenuti e il numero di studenti aventi diritto al voto nel collegio elettorale di appartenenza, fatta salva l’elezione di almeno uno studente per ciascun corso di studio. A parità di quoziente risulta eletto lo studente che abbia conseguito il maggior numero di CFU alla data delle elezioni, in subordine quello con la media dei voti pesata sui CFU più alta o infine il più giovane. Non si procede a votazione se il numero dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento non supera i limiti di cui al comma 2; in tale caso tutti i rappresentanti degli studenti sono anche membri della Commissione paritetica. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento, sentiti i rappresentanti degli studenti. Si tengono presso i locali di DST.

5. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

6. In attuazione dell’art. 39, comma 6 dello Statuto, sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica, l’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;



- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione dell’Ateneo, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell’Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell’apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall’Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione dell’Ateneo;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell’efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento di SDT o ad altri Dipartimenti di riferimento, al Collegio didattico e al Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull’istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;
- i) trasmettere le informazioni raccolte, le valutazioni, i pareri e le proposte al Direttore del DST, ai Presidenti dei Collegi didattici dei cui corsi di studio il Dipartimento è referente principale e al Presidente del NVD, di cui all’articolo 9, comma 1;
- j) accedere ai documenti e ai dati in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 19

Commissione paritetica studenti-docenti del Collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali

Ai sensi dell’art. 39, comma 6 dello Statuto, la Commissione paritetica studenti-docenti per il Collegio didattico interdipartimentale di SN si costituisce attraverso una o più delibere del Collegio medesimo, le quali ne definiscono i compiti, la composizione, i principi per la designazione della componente docente, del Presidente e del suo vice, e le modalità d’elezione della componente studentesca.



Articolo 20

Norme finali

1. Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, le modifiche al presente Regolamento sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Dipartimento e approvate, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato Accademico, che può chiederne con atto motivato il riesame. Le modifiche del Regolamento vengono emanate con decreto del Rettore, pubblicate sul sito web dell’Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione. Salvo situazioni particolari di rilevante e motivata urgenza, le modifiche al Regolamento sono considerate con cadenza annuale.

2. Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell’Ateneo nello Statuto, nel RGA, nel Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d’Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell’Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, nonché le norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo.

3. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento del 24/03/2015, con 41 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, alla presenza di 41 membri su 70.